

Legge regionale 28 novembre 2006, n. 58**Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.**

(Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 06.12.2006)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Tipologie di spese

Art. 2 bis - Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro

Art. 3 - Spese di ospitalità

Art. 4 - Spese per la concessione di premi e contributi in danaro

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Abrogazioni

*Art. 1**Oggetto*

1. La presente legge individua le tipologie delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale e ne disciplina l'esecuzione.

*Art. 2**Tipologie di spese*

1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'attività di relazioni istituzionali del Presidente della Giunta regionale e dei suoi componenti, nell'ambito dei rapporti esterni o per *iniziative (2)* di interesse regionale.
2. Agli effetti di cui al comma 1:
 - a) il Presidente e i componenti della Giunta regionale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti in forme di ospitalità ed atti di cortesia in uso nei rapporti con amministratori pubblici, esponenti della società civile, delle categorie economiche e delle forze sociali, in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri;
 - b) il Presidente della Giunta regionale può disporre doni simbolici in occasione di visite, ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico; (3)
 - b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva. (4)*
3. Sono escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell'Ente.

*Art. 2 bis**Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro (5)*

1. *Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.*
2. *Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.*

*Art. 3**Spese di ospitalità (6)*

Abrogato.

*Art. 4**Spese per la concessione di premi e contributi in danaro (6)*

Abrogato.

*Art. 5**Norma finanziaria*

-
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 132 "Funzionamento degli organi politici - spese correnti" del bilancio dell'esercizio 2006 e pluriennale 2006/2008.
 2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6
Abrogazioni

1. La legge regionale 28 luglio 1976, n. 42 (Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale), è abrogata.
-

Note

1. Nota soppressa.
2. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.
3. Parole soppresse con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.
4. Lettera aggiunta con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 1.
5. Articolo inserito con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 2.
6. Articolo abrogato con l.r. 29 novembre 2016, n. 83, art. 3.